

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DI MONTECASTRILLI

ART. 1 - ISTITUZIONE

È istituita la Consulta Giovanile Comunale del Comune di Montecastrilli quale organismo permanente avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA CONSULTA

La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.

Le sue finalità sono:

- favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all'amministrazione del Comune;
- promuovere politiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione interculturale, del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze;
- offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica;
- coordinare le attività ed i programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul territorio;
- intrattenere rapporti permanenti con le consulte dei comuni limitrofi, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea;
2. Il Comitato Esecutivo;
3. Il Segretario;
4. Il Vicepresidente;
5. Il Presidente.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

- L'Assemblea è l'organo della Consulta che ha il compito di:
 - Proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di Interesse;
 - Proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili al fine di migliorare le condizioni di vita della gioventù;
 - Eleggere il Comitato esecutivo;
 - Deliberare in merito ai provvedimenti che stabiliscono la decadenza di membri della consulta.

- Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente;

- Se un componente della Consulta pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può escludere il componente dalla Consulta per tutto il resto della seduta;

- La componente di ciascun genere non può avere una rappresentatività inferiore al 30% del totale. Ciò implica l'impossibilità in tale circostanza di prendere membri appartenenti al genere che ha raggiunto il limite del 70% nello scorrimento della graduatoria

4.1 - Sono membri dell'Assemblea con diritto di voto:

I giovani residenti o non residenti che abbiano riferimenti stabili sul territorio comunale e che partecipino alla vita sociale della Comunità, di età compresa tra 16 e i 30 anni (fino al compimento del 31° anno di età). La nomina è fatta dal Sindaco, previa richiesta espressa mediante la compilazione di apposito modulo da richiedersi in Comune.

4.2 - Sono membri dell'Assemblea senza diritto di voto:

- L'Assessore o consigliere con delega alle politiche giovanili;
- i Consiglieri Comunali con età compresa tra 16 e i 30 anni (fino al compimento del 31° anno di età).

4.3 - Recesso e decadenza

La qualifica di membro della Consulta può venir meno per le seguenti cause:

- recesso volontario, da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo; la dichiarazione avrà effetto trascorsi quindici giorni dalla presentazione;
- cinque assenze, consecutive ed ingiustificate, alle riunioni dell'Assemblea;
- comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta.

L'esclusione dalla Consulta si attua con deliberazione adottata a maggioranza assoluta e motivata da parte dei componenti dell'Assemblea e comunicata all'interessato in forma scritta. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

ART. 5 - IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE ED IL SEGRETARIO

- Il presidente della Consulta Giovanile Comunale è di diritto il sindaco del Comune di Montecastrilli o suo delegato. I suoi compiti sono:
 - convocare, presiedere e moderare le sedute dell'Assemblea;
 - rappresentare la Consulta di fronte agli organi comunali;
 - curare i rapporti tra Comitato Esecutivo ed Assemblea;
 - presenta annualmente entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività della Consulta.
- In sua assenza le funzioni vengono svolte da un Vicepresidente, che egli sceglie autonomamente tra i componenti del Comitato Esecutivo.
- Il Presidente sceglie un Segretario tra i membri dell'Assemblea che dichiarino disponibilità a ricoprire il ruolo e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
 - Il Segretario si occupa della comunicazione social, redige il verbale delle riunioni riportando le presenze, i contenuti discussi e le decisioni adottate, verbale che viene poi inviato via e-mail ad ogni membro dell'organismo entro sette giorni dallo svolgimento della riunione, e in ogni caso prima della seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne svolga le funzioni. Se il Segretario cessa dall'incarico, il Presidente ha la facoltà di sceglierne un altro tra i candidati che si dichiarano disponibili durante lo svolgimento di seduta appositamente convocata.

ART. 6 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti nominati dell'Assemblea, nel corso della prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. È possibile indicare una sola preferenza. Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare gli indirizzi ed i programmi deliberati dall'Assemblea.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco. Nel corso della prima seduta si procederà all'elezione del Comitato Esecutivo ed alla nomina di Vicepresidente e Segretario, così come previsto dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento. Successivamente, la convocazione in via ordinaria è fatta dal Presidente e comunicata ai membri dell'Assemblea, mediante avviso informatico, con almeno 3 giorni di anticipo.

L'assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità, quando ne faccia richiesta un quinto dei membri, o su richiesta del sindaco, sentiti l'assessore o il consigliere con delega alle politiche giovanili.

ART. 8 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta dei Giovani può proporre al Consiglio Comunale la modifica allo stesso regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.

ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri nominati. Le deliberazioni sono valide allorché vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 - DURATA

La Consulta dei Giovani resta in carica quanto il Consiglio Comunale. A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale si dovrà procedere a rinnovare gli organi della Consulta.

ART. 11 - SEDE

La consulta giovanile si riunisce di norma presso i locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Essa è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e, per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione dell'Assessorato delle Politiche Giovanili, anche per la divulgazione delle decisioni assembleari.